

**Confindustria**

Il fisco semplice



L'aforisma del mese

Luigi Einaudi

La finanza cosiddetta moderna, la finanza, per intenderci, dell'imposta generale progressiva sul reddito totale o globale o complessivo, la finanza dell'imposta successoria pure progressiva a norma della fortuna del defunto o degli eredi o della quota ereditaria, la finanza alla quale i dottrinari del mondo universo vorrebbero far inchinare tutti gli istituti tributari, anche quelli che più vi ripugnano, è fondata, ricordiamolo, sul principio della massima felicitazione del massimo numero possibile degli uomini componenti la collettività. Se essa non si richiama a quel principio, resta senza capo. C'è un balbettio, ci sono parole sconnesse, si odono mozioni di affetto. Manca il ragionamento. Dal capo non si va alla coda. Anzi non c'è né capo né coda.

Indice

03 L'argomento del mese

06 L'agenzia delle entrate chiarisce

10 L'esperto risponde

13 Scadenzario fiscale

Per ulteriori chiarimenti
e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

T +39 06 5866 220

tributario@confcommercio.it





L'argomento del mese

Brevi riflessioni sul “Tax Gap” in Italia

Ossia sulla differenza tra
quante tasse e contributi,
in teoria, lo Stato dovrebbe
incassare e quante ne
incassa effettivamente

Il “tax gap” – ossia la differenza tra il gettito tributario e contributivo teorico e il gettito effettivamente incassato dallo Stato – è un tema ampiamente dibattuto negli ultimi anni, sia a livello europeo, sia a livello nazionale.

In base all’ultima “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva (anno 2025)” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il “tax gap” in Italia ammonta ad una cifra compresa tra 98,1 miliardi di euro e 102,5 miliardi di euro. L’economia sommersa rappresenta circa il 9,1% del PIL.

La disponibilità di stime sempre più raffinate e la trasparenza metodologica consentono, oggi, non solo di misurare il fenomeno, ma anche di

poterlo utilizzare come un indicatore, capace di restituire informazioni rilevanti sul funzionamento complessivo del sistema fiscale del nostro Paese.

Il primo elemento che merita di essere sottolineato è che il divario di gettito è il risultato di una pluralità di fattori: **comportamenti fraudolenti, errori, incertezze interpretative, difficoltà oggettive di misurazione delle basi imponibili e, in alcuni casi, vere e proprie disfunzioni del sistema normativo ed amministrativo.**

In questa prospettiva, il “**tax gap**” è, sicuramente, una misura di illegalità, ma serve anche a segnalare la qualità delle regole, degli strumenti di attuazione e del rapporto tra l’Amministrazione finanziaria ed i contribuenti.

Se si parte da questo punto di vista, appare evidente che il superamento del “**tax gap**” non può essere perseguito, esclusivamente, attraverso un rafforzamento dell’azione repressiva, in quanto l’esperienza dimostra che l’incremento dei controlli ex post, se non accompagnati da interventi strutturali, produce effetti limitati e spesso temporanei.

Al contrario, le riduzioni più significative del divario di gettito si sono registrate quando sono intervenuti cambiamenti nei meccanismi stessi di formazione dell’imposta, capaci di incidere sui comportamenti prima ancora che sugli illeciti. In tal senso, un esempio emblematico è dato dall’introduzione nel nostro Paese di processi di digitalizzazione e di tracciabilità, quali la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’emersione spontanea di basi imponibili – favorita dall’utilizzo sistematico delle informazioni e dalla riduzione delle aree di opacità – ha dimostrato che la prevenzione è una leva più efficace della repressione.

Quando il complesso delle disposizioni tributarie è strutturato in modo tale da rendere l’inadempimento più difficile, più rischioso o meno conveniente, il “**tax gap**” tende a ridursi in modo strutturale, senza la necessità di un incremento proporzionale dell’attività di accertamento.

Un secondo profilo di interesse riguarda l’eterogeneità del “**tax gap**”.

Le stime mostrano differenze marcate tra imposte, settori economici e categorie di contribuenti. Da ciò ne consegue che il superamento del “**tax gap**” richiede interventi selettivi, capaci di concentrare le risorse laddove il divario di gettito è più elevato e strutturale.

In questa logica, anche l’attività di controllo e di accertamento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve evolversi nella direzione di privilegiare qualità, tempestività e proporzionalità, rispetto alla mera quantità degli interventi.

Particolarmente significativa è, poi, la lettura del “**tax gap**” nell’IVA, data nella “**Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva (anno 2025)**”, che evidenzia come non tutte le forme di irregolarità si traducano, automaticamente, in una perdita netta di gettito. In alcuni casi, il divario deriva da disallineamenti lungo la catena delle transazioni o da comportamenti opportunistici che alterano la base imponibile senza produrre un immediato vantaggio economico per il singolo operatore.

Ciò conferma che – soprattutto in ambito IVA – la riduzione del “**tax gap**” passa più dalla progettazione di meccanismi di “compliance” strutturale – come la tracciabilità dei flussi e la coerenza dei dati – che dall’intensificazione dei controlli a posteriori.

Un ulteriore aspetto – spesso sottovalutato ma cruciale – è il legame tra “**tax gap**” e percezione di equità del sistema fiscale.

La propensione all’adempimento non dipende, esclusivamente, dalla probabilità di essere controllati, ma anche dalla chiarezza delle regole, dalla stabilità interpretativa e dalla coerenza dell’azione amministrativa. Un sistema complesso, mutevole o percepito come arbitrario tende ad alimentare comportamenti difensivi che si riflettono nel divario di gettito.

In questa prospettiva, la riduzione del “**tax gap**” è strettamente connessa alla qualità della normazione fiscale e della prassi applicativa.

Da questo punto di vista, semplificazione degli adempimenti, certezza del diritto e valorizzazione dell’adempimento spontaneo non sono obiettivi accessori, ma elementi centrali di una strategia di contrasto al “**tax gap**”.

Migliorare la leggibilità delle norme, ridurre le aree di incertezza interpretativa e rafforzare il dialogo preventivo con i contribuenti contribuisce a creare un contesto nel quale l'inadempimento diventa meno probabile e meno conveniente.

In conclusione, il "tax gap" deve essere considerato non soltanto come una misura di quanto gettito non incassa l'Erario ma, anche, come un indicatore sintetico dello stato di salute del nostro sistema fiscale.

Superarlo in modo duraturo significa intervenire sulle cause strutturali che lo generano, spostando l'azione pubblica dalla logica emergenziale del recupero a quella strategica della prevenzione e della cooperazione.

È su questo terreno – fatto di qualità delle regole, efficacia degli strumenti e fiducia reciproca tra Amministrazione finanziaria e contribuenti – che si gioca la vera sfida della riduzione strutturale del "tax gap" in Italia nei prossimi anni.



Vincenzo De Luca

Responsabile fiscale
Confcommercio



L'agenzia delle entrate **chiarisce**



Assistenza sanitaria integrativa

Risposta a istanza di
consulenza giuridica
dell'Agenzia delle Entrate
n. 2 del 2026

La Risposta n. 2 del 2026 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei contributi destinati all'assistenza sanitaria integrativa, con particolare riguardo ai sistemi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e modulati sulla specifica articolazione del rapporto di lavoro.

Il caso esaminato nasce dal rinnovo di un CCNL che ha introdotto un sistema di assistenza sanitaria integrativa finanziato interamente dal datore di lavoro, tramite un contributo annuo di 198 euro per ciascun lavoratore. Il sistema è rivolto alla generalità dei lavoratori interessati dal contratto e prevede che l'accesso alla copertura assicurativa sia subordinato al raggiungimento, in un determinato anno, di una soglia minima di giorni lavorati. Una volta maturato tale requisito, il datore di lavoro versa il contributo che consente l'attivazione di una polizza sanitaria annuale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, anche qualora il rapporto di lavoro non sia più in essere a tale data.

La questione sottoposta all'Agenzia riguarda la compatibilità di questo meccanismo con l'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro a enti o casse con finalità esclusivamente assistenziale, operanti secondo principi di mutualità e solidarietà e iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, entro il limite annuo di 3.615,20 euro.

L'Agenzia delle Entrate conclude che tali contributi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, precisando che, ai fini dell'agevolazione fiscale, è irrilevante l'eventuale assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura assicurativa prevista dalla polizza.

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.2 del 2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 29 gennaio 2026

Con la risoluzione n. 2 del 29 gennaio 2026, l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Come noto, l'art. 1, commi 10 e 11, della legge bilancio 2026 ha previsto, per il periodo d'imposta 2026, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, siano assoggettate, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, alle condizioni ivi indicate.

Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 29 gennaio 2026, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante F24, dell'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Come noto, la recente Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199), ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

L'imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2026

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026

Aggiornamento e integrazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 33973/2026

Con il provvedimento direttoriale del 29 gennaio 2026, l'Agenzia delle entrate individua i dati economici, contabili e strutturali, che i contribuenti devono dichiarare, per il periodo di imposta 2026, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità. In particolare, sono:

- quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d'imposta 2025;
- quelli funzionali alla attività di revisione individuati all'interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d'imposta 2024 approvati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 131055 del 17 marzo 2025;
- quelli indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in oggetto.

Il provvedimento individua altresì le ulteriori attività economiche per le quali deve essere effettuata la revisione periodica degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ha introdotto il regime di adempimento collaborativo, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto di cooperazione e dialogo tra Amministrazione finanziaria e contribuenti dotati di un sistema strutturato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework – TCF). Il Regime comporta obblighi reciproci per l'Agenzia delle entrate e per i contribuenti ammessi e mira a garantire maggiore certezza nell'applicazione delle norme tributarie, nonché a ridurre il contenzioso. In un più ampio disegno di incentivazione dell'adempimento spontaneo, la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto il potenziamento del Regime, sia attraverso l'ampliamento della platea dei soggetti eleggibili, sia mediante il rafforzamento dei benefici premiali.

In questo quadro si colloca il provvedimento in oggetto, che approva specifiche istruzioni elaborate dal tavolo tecnico in relazione a particolari fattispecie contabili e fiscali (contratti di commodity swap, diritto di superficie, prestiti obbligazionari convertibili a tasso zero). Tali istruzioni integrano le linee guida già approvate e concorrono a rafforzare il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale nell'ambito del Regime di adempimento collaborativo.


**Disposizioni per
l'attuazione del regime
opzionale di adozione del
sistema di controllo del
rischio fiscale disciplinato
dall'articolo 7-bis del
decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 128
– Approvazione del
“Modello di adesione
al regime opzionale di
adozione del sistema
di controllo del rischio
fiscale”**

Provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate
del 3 febbraio 2026

Con il Provvedimento del 3 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, previsto dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, e disciplinato nelle modalità applicative dal decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 9 luglio 2025.

Il nuovo istituto si colloca nell'ambito dell'adempimento collaborativo, estendendone la logica di prevenzione e trasparenza anche ai contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali richiesti per l'accesso al regime ordinario di cooperative compliance. In particolare, viene consentito anche alle imprese di minori dimensioni – con un fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e per il 2027 – di beneficiare di un modello di interlocuzione rafforzata con l'Amministrazione finanziaria.

L'adesione, è da compilare e trasmettere esclusivamente in via telematica alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it.



L'esperto risponde



Si chiedono chiarimenti in tema di esenzione IMU per la sede di una Associazione di categoria

L'esenzione IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, non ha carattere generale, ma si applica esclusivamente a specifiche categorie di enti non commerciali individuati dall'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, a condizione che gli immobili siano destinati, esclusivamente, allo svolgimento diretto, con modalità non commerciali, delle attività tassativamente elencate dalla norma (assistenziali, previdenziali, sanitarie, scientifiche, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose).

La giurisprudenza di legittimità (vd., Cass. n. 31336/2024) ha ribadito il carattere tassativo della norma, escludendone un'interpretazione estensiva o analogica.

L'Associazione di categoria, pur operando in ambito rappresentativo ed istituzionale, non rientra tra i soggetti beneficiari dell'esenzione, poiché le attività di rappresentanza sindacale o di tutela di categorie economiche non rientrano nell'elenco delle attività esentate. Pertanto, l'immobile adibito a sede dell'Associazione è correttamente soggetto a IMU secondo il regime ordinario, indipendentemente dall'assenza di scopo di lucro o dal carattere istituzionale dell'attività.

IMU ENTI NON COMMERCIALI



Si chiedono chiarimenti in merito all'esclusione delle caldaie a condensazione dall'ambito applicativo delle detrazioni fiscali riconducibili al cosiddetto "Bonus mobili"

La Legge di Bilancio 2025 ha escluso, per le spese sostenute negli anni 2025-2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili dall'“ecobonus” e dal “bonus ristrutturazioni”.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (vd., Circolare n. 8/2025), tale previsione si pone in linea con la Direttiva (UE) 2024/1275, che vieta, dal 1° gennaio 2025, incentivi finanziari per l'installazione di caldaie a combustibili fossili, salvo limitate eccezioni. L'esclusione si inserisce nel più ampio quadro di allineamento alle politiche europee di efficienza energetica e riduzione delle emissioni.

Tale modifica normativa produce effetti anche sul “bonus mobili”, disciplinato dall'art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013, il cui riconoscimento è subordinato alla realizzazione di interventi di recupero edilizio agevolati ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR. Questo, infatti, non costituisce un'agevolazione autonoma, ma è strutturalmente collegato alla spettanza del “bonus ristrutturazioni”, come costantemente chiarito dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate (vd., Circolari n. 29/E/2013, n. 11/E/2014 e n. 7/E/2021).

Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le spese per la sostituzione o installazione di caldaie a condensazione, non essendo più detraibili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, non integrano il presupposto necessario per accedere al “bonus mobili”.

BONUS MOBILI – ACQUISTO DI CALDAIE A CONDENSAZIONE



Si chiedono chiarimenti in merito alle modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2026, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e collegamento a strumenti di pagamento elettronici (POS)

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi da 74 a 77) è intervenuta sull'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, prevedendo che la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi debbano avvenire tramite strumenti tecnologici idonei a garantire non solo l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, ma anche la piena integrazione e interazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello del pagamento elettronico. A tal fine, la norma stabilisce che lo strumento hardware o software utilizzato per accettare i pagamenti elettronici debba essere sempre collegato allo strumento mediante il quale i corrispettivi sono registrati, memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata, includendo anche i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, sono state, inoltre, definite le modalità con cui gli esercenti devono procedere al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS o soluzioni equivalenti) ed i Registratori Telematici. Il citato Provvedimento stabilisce che tale collegamento debba essere effettuato tramite specifiche funzionalità web, rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", mediante l'abbinamento degli identificativi univoci dei dispositivi di pagamento e degli strumenti di certificazione dei corrispettivi, già censiti e attivati. Sono inoltre disciplinati i termini di prima applicazione, con una decorrenza graduale del nuovo adempimento.

Tanto premesso, è importante sottolineare che la nuova disciplina introduce una integrazione informativa tra corrispettivi e pagamenti elettronici, ma non prevede la completa sostituzione del registratore telematico con il solo strumento di pagamento (POS). I servizi offerti dai singoli operatori commerciali, pertanto, devono essere valutati con cautela e verificati alla luce delle disposizioni di legge.

OBBLIGO DEL COLLEGAMENTO TRA REGISTRATORI TELEMATICI E TERMINALI POS



Si chiedono chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici per dipendenti in regime di telelavoro

Per il lavoratore in regime di telelavoro "domiciliare" (e non di lavoro agile), il luogo di esecuzione della prestazione è stabilmente e contrattualmente individuato nell'abitazione del dipendente, la quale assume a tutti gli effetti la qualificazione di sede ordinaria e abituale di lavoro.

Ed infatti, quando il datore richiede al telelavoratore di recarsi occasionalmente presso la sede aziendale, per esigenze organizzative o operative, il suo spostamento non può essere assimilato al normale tragitto casa-lavoro. In questo sistema contrattuale la "casa" non rappresenta il domicilio personale distinto dal luogo di lavoro, bensì coincide con la sede lavorativa abituale.

Ne consegue che il rientro in azienda integra uno spostamento al di fuori della sede ordinaria, configurando a tutti gli effetti una trasferta e sotto il profilo fiscale trova applicazione la disposizione dettata dall'art. 51, comma 5, del TUIR, secondo cui i rimborsi analitici delle spese sostenute dal dipendente in occasione di trasferte (spese di viaggio o trasporto tramite mezzi pubblici, taxi, etc) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

RIMBORSI CHILOMETRICI PER DIPENDENTI IN REGIME DI TELELAVORO



Si chiedono chiarimenti in tema di diaria fissa giornaliera per un amministratore di una SNC, chiedendo, in particolare, se è necessario formalizzare la diaria (contratto o verbale), come gestirla in combinazione con i buoni pasto nei giorni di trasferta e, nel caso in cui non ci sia il pernottamento, se la diaria vada comunque erogata e cumulata con il buono pasto

Una diaria fissa in favore dell'amministratore di una SNC è ammissibile, ma richiede alcune cautele sul piano fiscale. Non è indispensabile un verbale assembleare “in senso tecnico” come nelle Srl, ma è opportuna una formalizzazione preventiva.

Quanto al trattamento fiscale, occorre distinguere con attenzione il regime forfetario previsto dall'art. 51, comma 5, del TUIR. Come noto, la soglia di esenzione di 46,48 euro giornalieri per le trasferte fuori dal comune è riconosciuta solo quando la diaria assorbe integralmente le spese di vitto e alloggio, senza che vi siano rimborsi aggiuntivi, neppure in forma indiretta. In questo contesto, il buono pasto è a tutti gli effetti assimilabile a un rimborso del vitto e, dunque, la sua erogazione nei giorni di trasferta comporta la necessità di ridurre la diaria, con conseguente perdita dell'esenzione piena. Il cumulo integrale tra diaria forfetaria e buono pasto non è coerente con la disciplina fiscale e risulta difficilmente difendibile in caso di controllo, soprattutto quando le trasferte sono frequenti e strutturali, come nel caso di specie.

La circostanza che la trasferta comporti o meno il pernottamento non è invece decisiva. La diaria spetta anche per trasferte giornaliere, purché effettuate fuori dal comune della sede di lavoro; ciò che rileva è esclusivamente il rispetto delle condizioni previste per il regime forfetario. Ne consegue che, in assenza di pernottamento, la diaria può essere riconosciuta per intero solo se non vi sono rimborsi di vitto; diversamente, deve essere ridotta.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il suggerimento di erogare sempre l'importo pieno di 46,48 euro e di cumularlo sistematicamente con il buono pasto non appare corretto sul piano fiscale.

Se il lavoratore riceve un rimborso o una prestazione sostitutiva di alloggio o vitto, il limite di esenzione della trasferta deve essere ridotto. Tale riduzione è di tipo forfettario, nella misura di un terzo (in caso di ristoro del vitto o dell'alloggio) o nella misura di due terzi (in casi ristoro sia del vitto che dell'alloggio).

DIARIA AMMINISTRATORI DI UNA S.N.C.

M A R Z O

Scadenzario fiscale 2026

Lunedì 2 marzo

Liquidazioni periodiche Iva

- Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Imposta di bollo

- Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale

Operazioni intracomunitarie › Modelli Intrastat e Intra 12 e 13

- Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

Dichiarazioni fiscali integrative

- Presentazione del Mod. Redditi 2025 ed IRAP 2025 entro 120 giorni per modifica richiesta rimborso

Modello Redditi SC

Modello Redditi SC

Dichiarazione IRAP

- Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

OSS/IOSS , OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop

- Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

OSS/IOSS , OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop

- Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Acconti contribuenti minimi e forfetari

Acconti Irpef, Ires, Irap

Acconto cedolare secca

Imposta patrimoniale sugli immobili esteri

Imposta sul valore delle attività di natura

finanziaria detenute all'estero

IRAP

- Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento secondo aconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025

Acconti Irpef, Ires, Irap

Versamento del secondo aconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo

Modello Redditi ENC

Modello Redditi PF

IRAP

- Versamento saldo e primo aconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 e IRAP 2025 società con esercizio a cavallo

Imposta di bollo

- Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche

Lunedì 9 marzo

Spese sanitarie

- Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie

Lunedì 16 marzo

Libri sociali e registri contabili

Registri IVA

- Annotazione separata nel registro corrispettivi

Modello 730

- Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

Redditi di capitale

- Certificazione utili corrisposti

Spese sanitarie

- Comunicazione annuale spese veterinarie

Superbonus

- Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico

Modello CU

- Consegnai a lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche

Ritenute di imposta e di aconto

- Consegnai da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni dei redditi per locazioni brevi

Ritenute di imposta e di aconto

- Consegnai da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le ritenute d'aconto operate

Modello CU

- Consegnai delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziaria

Liquidazioni periodiche IVA

- Liquidazione e versamento IVA annuale

Liquidazioni periodiche IVA

- Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Ritenute di imposta e di aconto

- Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

IMU

- Ravvedimento entro 90 giorni versamento saldo IMU

Ravvedimento operoso

- Ravvedimento speciale

Ritenute di imposta e di aconto

- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Modello CU

- Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta

Esterometro

- Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Redditi diversi di natura finanziaria – Regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria

- Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Accise

- Versamento imposta di produzione e consumo

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniali

Regimi speciali IVA

- Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento

Tobin tax

- Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Venerdì 20 marzo

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

- Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Mercoledì 25 marzo

Intrastat

- Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

Martedì 31 Marzo

Tobin tax

- Dichiarazione imposta sulle transazioni finanziarie

Operazioni intracomunitarie – Modelli

Intrastat e Intra 12 e 13

- Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

Modello Redditi SC

Modello Redditi SC

Dichiarazione IRAP

IRAP

- Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

OSS/IOSS

- Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Ritenute di imposta e di conto

- Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Terzo Settore

- Recupero ICI 2006-2011 ENC

conti Irpef, Ires, Irap

- Versamento del secondo conto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo

Acconti Irpef, Ires, Irap

Modello Redditi ENC

Modello Redditi PF

IRAP

- Versamento saldo e primo conto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 e IRAP 2025 società con esercizio a cavallo